

PROVINCIA DI SONDRIO

SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2025-2027

Tra le parti:

1) nato a (), il , codice fiscale , che interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente del settore “Affari generali e risorse finanziarie” della Provincia di Sondrio, con sede a Sondrio, in corso XXV Aprile, 22, codice fiscale n. 80002950147, e agisce esclusivamente in nome e per conto dell’amministrazione provinciale;

2) nato a il , codice fiscale , il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della ditta , con sede a , via , codice fiscale e partita IVA , e che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità appaltatore.

PREMESSO

- che, con determinazione del dirigente del settore “Affari Generali e Risorse finanziarie” n. in data 2024, il servizio in oggetto è stato affidato, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b, del d.lgs. 36 del 31 marzo 2023, alla ditta , con sede , per l’importo di € ;

- che ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di provvedimento il cui valore complessivo non supera € 150.000,00;

- che sono stati esperiti, con esito positivo, gli ulteriori controlli previsti dalla normativa vigente a seguito dei quali nulla osta alla sottoscrizione del presente contratto.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Provincia di Sondrio, come sopra rappresentata, conferisce all'appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2025-2027, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 209 /2005 nei limiti e con le modalità previste e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 – PRESTAZIONI

Il servizio comprende in via principale, non esaustiva, le seguenti attività:

- a) identificazione, analisi e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività della Provincia;
- b) indicazioni sull'eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;

- c) analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
- d) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze della Provincia;
- e) consulenza e assistenza agli uffici preposti della Provincia per l'effettuazione dell'inventario e stima, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare e mobiliare della Provincia stessa;
- f) assistenza continuativa alla Provincia in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- g) esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dalla Provincia e delle scadenze contrattuali;
- h) predisposizione di un piano per la gestione dei sinistri con verifica delle prescrizioni volto all'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di espletamento delle pratiche;
- i) fornitura agli uffici preposti della Provincia di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;
- j) assistenza nello svolgimento delle gare per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con: redazione della documentazione necessaria (capitolati d'onori, bandi di gara, lettere-invito), assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior

rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte;

k) assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;

l) consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa e in particolare nell'osservanza del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

m) consulenza in merito a eventuali convenzioni o contratti che la Provincia stipula con terzi nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi e verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulati, alle norme della convenzione o del contratto;

n) consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni provinciali (ad esempio per il "rischio locativo" ex articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico dei locatari);

o) gestione stragiudiziale dei sinistri della Provincia, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;

- p) redazione e presentazione di relazione, a cadenza annuale, riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché la sinistrosità relativa alle polizze stipulate;
- q) analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
- r) attività di informazione e aggiornamento dei dipendenti della Provincia in materia assicurativa;
- s) individuazione di un responsabile e referente della società che avrà l'onere di recarsi presso la Provincia ogni qualvolta verrà richiesto dalla Provincia stessa per la discussione di specifiche problematiche;
- t) obbligo di espletare, senza oneri a carico della Provincia, il servizio conformemente al progetto presentato in sede di manifestazione di interesse.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente incarico ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, con opzione di proroga di 1 anno ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 5 – COMPENSI PROFESSIONALI

Tutte le prestazioni fornite dalla ditta _____ nella sua qualità di broker di assicurazione sono a titolo gratuito e quindi nessun onere sarà posto a carico della Provincia di Sondrio, in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze.

ART. 6 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

La Provincia di Sondrio ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal d.lgs. n. 209/2005 nei limiti e con le modalità previste e successive modifiche ed integrazioni ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

La ditta _____ ha prodotto la polizza di assicurazione della Responsabilità Civile per negligenze od errori professionali prevista dal d.lgs. n. 209 /2005.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ

Sono a carico della società _____ :

- tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente si impegna e obbliga a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 9 - PREROGATIVE DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza della Provincia di Sondrio:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate

dal Broker;

- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;

ART. 10 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia di Sondrio e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione gli articoli 122 e 123 del d. lgs. n. 36/2023.

ART. 12 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale.

Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto sono deferite al foro di Sondrio.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023.

ART. 14 - CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 36/2023, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori di settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti di comune accordo pattuiscono di fare rinvio alle norme del codice civile, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36/2023, del capitolato generale per l'appalto delle opere pubbliche dello Stato, in quanto applicabili, al regolamento per la contabilità generale dello Stato, note e ben conosciute dalle parti medesime che le approvano, rimossa ogni eccezione.

ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella visura ordinaria della Camera di Commercio Industria e Artigianato.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il rapporto contrattuale viene risolto per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il dirigente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, informa che i dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale e informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento

dei dati personali è l'Amministrazione Provinciale di Sondrio, con sede a Sondrio, in Corso XXV Aprile n. 22. In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, avuta notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

ART. 19 – ONERI CONTRATTUALI

La presente scrittura privata non autenticata, avendo a oggetto la prestazione di un servizio soggetto a IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 1, lettera b della Tariffa, parte II, del decreto del presidente della repubblica 28 aprile 1986, n. 131.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente da ciascuna parte nel giorno risultante dalla firma digitale apposta sul documento elettronico.

PER LA PROVINCIA DI SONDRIO: IL DIRIGENTE

- FIRMATO DIGITALMENTE

PER LA DITTA APPALTATRICE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE –
- FIRMATO DIGITALMENTE